



Regolamento per la qualificazione degli organismi di valutazione che organizzano le prove d'esame per il personale addetto alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008

In vigore dal 01.01.2013

RINA Services S.p.A.
Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Italy
Tel. +39 01053851 - Fax: +39 0105351000
www.rina.org

INDICE

CAPITOLO 1 - GENERALITA'	1
CAPITOLO 2 - NORME DI RIFERIMENTO	1
CAPITOLO 3 - RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	1
CAPITOLO 4 - MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	4
CAPITOLO 5 - ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	4
CAPITOLO 6 – SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	4
CAPITOLO 7 - RECLAMI	5
CAPITOLO 8 - CONDIZIONI CONTRATTUALI	5
ALLEGATI	
ALLEGATO 1 Questionario informativo	6
ALLEGATO 2 Richiesta di certificazione	8
ALLEGATO 3 Numero minimo di attrezzature e strumenti necessari per l'esecuzione degli esami	9

CAPITOLO 1 - GENERALITA'

1.1

Il presente Regolamento illustra le procedure applicate da RINA per la qualificazione degli organismi di valutazione che organizzano le prove d'esame per il personale addetto alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.

La qualificazione può essere riferita a uno o più dei Regolamenti sopra indicati.

1.2

L'accesso alla certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo.

1.3

Organismo di Valutazione (OdV): Organismo, indipendente da qualsiasi interesse predominante, qualificato dall'Organismo di Certificazione (OdC) a preparare e gestire gli esami di qualificazione del personale da certificare.

1.4

L'OdV deve:

- a) preparare e sovrintendere agli esami in conformità ai Regolamenti dell'OdC applicabili;
- b) gestire le registrazioni in conformità ai requisiti dell'OdC;
- c) qualora tale struttura svolga anche attività di formazione nel settore, deve dare evidenza documentale che:
 - i membri della Commissione di Esame non sono stati coinvolti in nessun caso e in nessuna attività di formazione nei confronti dei candidati;
 - i campioni d'esame non sono stati utilizzati a scopo di addestramento/formazione;
- d) utilizzare solo i documenti e le domande di esame predisposte o approvate dall'OdC;
- e) disporre di apposita strumentazione idonea garantendone la taratura/manutenzione.

CAPITOLO 2 - NORME DI RIFERIMENTO

2.1

Le norme applicabili ai fini della certificazione in oggetto sono

- Regolamento (CE) N. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- Regolamento (CE) N. 303/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per

quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

- Regolamento (CE) N.304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- Regolamento (CE) N.305/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
- Regolamento (CE) N.306/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature;
- Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, concernente le modalità di attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra, di seguito definito DPR 43/2012;
- Regolamento Tecnico di ACCREDIA RT-28, "Prescrizioni per l'accreditamento di Organismi operanti le certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008", nella revisione vigente.

CAPITOLO 3 - RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

3.

L'Organizzazione deve inviare a RINA l'apposito modulo "Questionario Informativo" compilato in tutte le sue parti (Allegato 1), sulla base dei quali viene formulata da RINA un'offerta economica.

Tali informazioni sono richieste allo scopo di verificare preventivamente l'applicazione dei requisiti delle norme applicabili.

Sulla base di tali informazioni, RINA formula specifica offerta economica.

3.2

L'Organizzazione richiedente, in caso di accettazione dell'offerta economica inviata da RINA, formalizza la richiesta di qualificazione inviando a RINA l'apposito modulo di cui all'Allegato 2.

Al ricevimento della richiesta di qualificazione, RINA invia all'Organizzazione, per iscritto, la conferma di accettazione della richiesta stessa e comunica il

nominativo della persona di riferimento della pratica di qualificazione. L'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi.

La richiesta dell'Organizzazione, nella quale è espressamente richiamato il presente Regolamento e la relativa accettazione da parte RINA formalizzano contrattualmente il rapporto tra RINA e l'Organizzazione e l'applicabilità del presente Regolamento.

Il contratto stipulato tra RINA e l'Organizzazione comprende:

- l'esame della documentazione di cui al paragrafo 3.3;
- la visita di qualificazione e l'eventuale rilascio della certificazione di cui al paragrafo 3.4;
- le successive attività di sorveglianza periodica di cui al capitolo 4;
- eventuali servizi aggiuntivi specificati nell'offerta.

Il contratto può essere variato, previo accordo tra le parti, qualora si modificassero significativamente nel tempo le condizioni sulla base delle quali è stata redatta l'offerta iniziale da parte di RINA.

3.3

Prima di procedere con la verifica ispettiva presso la/le sede/sedi dell'Organizzazione, RINA esamina la documentazione predisposta dall'Organizzazione e inviata insieme al questionario informativo (Allegato 1), con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- infrastrutture (paragrafo 3.3.1);
- attrezzature (Paragrafo 3.3.2);
- documenti e domande d'esame (paragrafo 3.3.3);
- personale addetto a preparare e a sovrintendere gli esami (paragrafo 3.3.4).

La documentazione sopra indicata è valutata da RINA sulla base dei requisiti contenuti nelle norme di riferimento applicabili e nel presente Regolamento.

L'esito di questo esame è comunicato all'Organizzazione; l'Organizzazione deve apportare alla documentazione le modifiche necessarie a superare eventuali carenze individuate. La documentazione modificata deve essere preventivamente verificata ed approvata prima di effettuare la verifica in campo.

La documentazione è considerata riservata ed è, in generale, trattenuta per uso di archivio da parte RINA.

In caso di specifici accordi con l'Organizzazione, parte della suddetta documentazione può essere verificata direttamente presso l'Organizzazione stessa.

3.3.1

L'Organizzazione deve disporre almeno delle seguenti principali infrastrutture:

- aula per lo svolgimento della prova teorica d'esame avente ricettività adeguata in funzione del numero di persone previste per una singola sessione;
- numero di postazioni attrezzate adeguate al numero di candidati, collocate in locale idoneo allo svolgimento della prova pratica d'esame;

- area adeguata per la conservazione controllata delle attrezzature e degli strumenti necessari per l'esecuzione della prova pratica d'esame.

Le suddette infrastrutture devono essere conformi ai requisiti di sicurezza e igienico-sanitari previsti da leggi e norme applicabili sia di carattere generale che specifico.

3.3.2

L'Organizzazione deve presentare l'elenco delle attrezzature e degli strumenti in dotazione per lo svolgimento delle prove pratiche d'esame.

Il numero minimo di attrezzature e strumenti necessari in funzione del tipo di certificato richiesto è indicato in allegato 3. Il prospetto è valido per una sessione di sei candidati per ciascuna categoria di certificazione. Tale prospetto può essere ridefinito in proporzione al numero di candidati.

L'Organizzazione deve disporre di istruzioni o procedure per la manutenzione e la taratura delle attrezzature e degli strumenti e deve conservare le relative registrazioni.

3.3.3

L'Organizzazione deve disporre di documenti e domande d'esame tali da consentire lo svolgimento degli esami in conformità ai requisiti contenuti nelle norme di riferimento applicabili indicate al paragrafo 2.1 del presente Regolamento.

3.3.4

L'Organizzazione deve disporre di almeno un esaminatore ed un assistente che soddisfino i requisiti di seguito indicati, documentati tramite curriculum vitae:

- a. esaminatore: laurea o diploma tecnico;
- b. esaminatore: conoscenze approfondite dei seguenti argomenti:
 - norme di riferimento applicabili indicate al paragrafo 2.1 del presente Regolamento;
 - legislazione europea e nazionale inerente la regolamentazione dei processi di controllo delle perdite, recupero, installazione e manutenzione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, e di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, come applicabile;
 - processi inerenti il settore impiantistico, ivi inclusi i processi di saldatura o brasatura, con particolare riferimento agli impianti di cui al punto precedente;
- c. esaminatore ed assistente: almeno 5 anni di esperienza nel campo dell'installazione, manutenzione e riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, e di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, come applicabile.

3.4

La visita di qualificazione viene effettuata presso la sede dell'Organizzazione.

Nel caso in cui l'Organizzazione organizzi sessioni d'esame fuori dalla sede principale, RINA verifica l'idoneità di tutte le altre sedi.

Nel corso della visita RINA verifica tutte le infrastrutture e le attrezzature che saranno utilizzate nell'ambito dello svolgimento delle sessioni d'esame per riscontrare in termini di quantità e qualità quanto dichiarato dall'Organizzazione sul questionario informativo ed in sede di esame documentale.

Per quanto riguarda l'organizzazione dell'OdV, vengono esaminati i seguenti aspetti:

- nel caso in cui l'organismo non sia dotato di un sistema di gestione della qualità certificato verrà considerata l'esistenza documentata di procedure atte a garantire:
 - la definizione delle responsabilità, delle funzioni e delle relazioni delle risorse dedicate all'attività di OdV (organigramma);
 - il corretto riesame dei contratti;
 - la gestione e la rintracciabilità della documentazione dei candidati agli esami, la pianificazione e l'organizzazione delle sessioni d'esame e la loro conduzione;
 - la qualificazione degli esaminatori e degli assistenti;
 - la gestione della documentazione e dei questionari d'esame, delle attrezzature e della strumentazione ed il relativo controllo dello stato di efficienza e di taratura;
 - l'osservanza dei regolamenti e delle specifiche istruzioni tecniche RINA;
- esistenza di certificazioni rilasciate al richiedente attestanti la conformità della sua organizzazione ai requisiti della norma ISO 9001.

I risultati della visita e delle verifiche effettuate vengono registrati mediante apposito rapporto di valutazione.

3.5

Al termine della visita di valutazione è consegnato all'Organizzazione un rapporto di valutazione, sul quale sono riportate le eventuali non conformità riscontrate e le raccomandazioni proposte.

L'Organizzazione può annotare sue eventuali riserve od osservazioni, in merito ai rilievi espressi dai tecnici RINA, su un apposito spazio del rapporto.

Il contenuto di tale rapporto è successivamente confermato da RINA tramite una comunicazione scritta.

In assenza di comunicazione scritta da parte RINA, il rapporto si ritiene confermato dopo cinque giorni lavorativi dalla sua consegna all'Organizzazione.

L'Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di cui sopra, deve proporre a RINA, entro la data indicata sul rapporto stesso, le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione.

L'accettazione di tali proposte e dei tempi previsti per l'attuazione è comunicata per iscritto da RINA all'Organizzazione.

L'efficacia delle azioni intraprese può essere verificata da RINA su base documentale o nel corso delle verifiche ispettive di cui al capitolo 4.

In presenza di rilievi di tipo A (vedi paragrafo successivo) il processo di certificazione è sospeso; nel caso di altri rilievi, la cui numerosità, a giudizio del gruppo di valutazione sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del sistema, il processo di certificazione è ugualmente sospeso.

In tali casi, entro tre mesi, RINA può effettuare una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale verifica il processo di certificazione riprende.

Qualora il suddetto termine sia superato, l'Organizzazione è sottoposta a completo riesame entro un termine di sei mesi dalla data del rilievo.

Trascorso il suddetto periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, RINA può considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi l'Organizzazione che desidera proseguire con la certificazione RINA deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter certificativo.

I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati, a giudizio di RINA, su richiesta motivata dell'Organizzazione.

3.5.1 - Tipologia dei rilievi

I rilievi relativi all'oggetto della certificazione sono suddivisi secondo le seguenti tipologie:

(a) Rilievi di tipo A (non conformità maggiori):

- la totale assenza di considerazione di uno o più requisiti delle norme di riferimento;
- il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento;
- una situazione tale da provocare una grave deficienza nel funzionamento del centro di formazione.

(b) Rilievi di tipo B (non conformità minori):

- condizione che, a giudizio del gruppo di valutazione RINA, sulla base della propria esperienza, sia tale da non provocare una grave deficienza nel funzionamento del centro di formazione.

(c) Rilievi di tipo C (raccomandazioni, osservazioni):

- suggerimenti allo scopo di migliorare il funzionamento del centro di formazione, che non hanno diretta attinenza con le prescrizioni delle norme di riferimento.

3.6

A completamento, con esito favorevole, degli accertamenti, è rilasciato apposito Certificato di Qualifica dell'OdV.

Dal momento del ricevimento di tale certificato, l'OdV è autorizzato a organizzare le sessioni d'esame che devono essere svolte in conformità al Regolamento RINA per la certificazione del personale addetto alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.

CAPITOLO 4 - MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

4.1

Il mantenimento del Certificato di Qualifica è subordinato al buon esito delle visite di sorveglianza effettuate presso l'OdV.

Le visite di sorveglianza si svolgono con periodicità almeno annuale e devono essere effettuate entro la data comunicata all'OdV.

Nel caso in cui non vengano svolte dall'OdV sessioni d'esame nell'anno successivo alla data dell'ultima visita, la validità del certificato è subordinata alla valutazione documentale (svolta da RINA presso i propri uffici) della sussistenza dei requisiti.

Le date di esecuzione delle visite di sorveglianza sono concordate con l'OdV con adeguato anticipo e confermate tramite una comunicazione scritta riportante i nominativi del tecnico RINA incaricato. L'OdV può fare obiezione sulla nomina di tale tecnico, giustificandone i motivi.

4.2

L'OdV deve mantenere la conformità della propria Organizzazione alle norme di riferimento applicabili.

L'OdV si impegna a comunicare a RINA ogni eventuale cambiamento significativo tale da influenzare i requisiti che hanno determinato la certificazione stessa (infrastrutture, attrezzature, strumentazione, documentazione e questionari d'esame, esaminatori ed assistenti). RINA si riserva di effettuare una verifica supplementare per valutare l'influenza dei cambiamenti sull'organizzazione del OdV.

RINA si riserva di effettuare verifiche ispettive supplementari, anche senza preavviso, presso l'OdV nel caso gli pervengano reclami o segnalazioni, ritenuti particolarmente significativi.

In caso di rifiuto, senza valide motivazioni, da parte dell'OdV, RINA può avviare l'iter di sospensione della certificazione.

4.3

La visita di sorveglianza può essere effettuata anche durante lo svolgimento di una sessione d'esame.

Per le modalità di comunicazione dell'esito della verifica si rimanda al precedente Paragrafo 3.5.

La validità del Certificato è confermata a seguito dell'esito positivo di tale visita di sorveglianza.

4.4

Ogni modifica apportata da RINA alle proprie disposizioni per l'ottenimento ed il mantenimento della certificazione, per esempio a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni normative, è notificata a tutti gli OdV qualificati.

RINA, nel rendere note ai suddetti OdV le modifiche apportate alle proprie disposizioni, provvede a:

- prendere in considerazione eventuali loro commenti a riguardo;
- specificare e notificare agli OdV la data di entrata in vigore delle modifiche, i termini del transitorio e gli eventuali adeguamenti richiesti;
- verificare, ove necessario, la conformità e l'adeguatezza dei provvedimenti adottati dagli OdV per conformarsi alle nuove prescrizioni, anche tramite valutazioni supplementari.

E' cura dell'OdV tenere aggiornata la documentazione inviata da RINA, eliminando i documenti superati.

Il mancato adeguamento dell'OdV alle nuove prescrizioni, nei tempi concordati può condurre all'applicazione dei provvedimenti di sospensione o revoca della certificazione.

L'OdV che non accetti le nuove prescrizioni rinuncia alla certificazione secondo quanto indicato nel Capitolo 6.

CAPITOLO 5 - ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

5.1

L'OdV che desideri estendere la certificazione a Regolamenti (CE) non richiesti in fase di certificazione iniziale, deve presentare specifica domanda di estensione a RINA (vedi Allegato 2), il quale, previa verifica della compatibilità della domanda di estensione con i requisiti della normativa di riferimento, richiederà all'OdV la documentazione di supporto inerente alla domanda stessa.

A buon esito dell'esame della documentazione e dopo aver verificato che siano soddisfatti i requisiti previsti dalle norme di riferimento e dal presente Regolamento, eventualmente anche con una visita aggiuntiva presso l'OdV richiedente, RINA emette il nuovo Certificato di Qualifica.

CAPITOLO 6 - SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

6.1

RINA può sospendere e/o revocare la certificazione all'Organizzazione al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) se sono riscontrate non conformità maggiori non risolte entro i tempi stabiliti da RINA;
- b) se l'OdV non ha rispettato i termini fissati per la comunicazione delle azioni correttive, a seguito di

non conformità segnalate sul rapporto di valutazione;

- c) se l'OdV ha apportato cambiamenti significativi concernenti il funzionamento dell'Organizzazione che non siano stati accettate da RINA;
- d) per rifiuto od ostacolo alle visite di sorveglianza;
- e) non osservanza delle prescrizioni previste dai documenti contrattuali;
- f) evidenza che il funzionamento del OdV non assicura il rispetto delle leggi e dei regolamenti cogenti applicabili alle caratteristiche del servizio fornito;
- g) per morosità nei pagamenti dei servizi RINA;
- h) fondato reclamo scritto per inadempienze verso terzi;
- i) mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento della certificazione;
- j) ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dall'OdV all'atto della certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l'immagine del RINA e delle parti coinvolte;
- k) formale richiesta da parte dell'Organizzazione.

6.2

La sospensione o revoca è notificata per iscritto con lettera raccomandata all'OdV, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.

La sospensione o revoca della validità della certificazione può essere resa pubblicamente nota da RINA.

Il ripristino della certificazione è subordinato all'accertamento dell'eliminazione delle carenze che avevano causato la sospensione stessa e/o alla richiesta di ripristino da parte dell'Organizzazione, mediante un'approfondita visita per la verifica della rispondenza dell'OdV a tutti i requisiti delle norme di riferimento.

6.3

L'Organizzazione certificata non può far uso del/i certificato/i e sue/loro copie quando la certificazione stessa è stata annullata.

CAPITOLO 7 - RECLAMI

7.1

L'Organizzazione deve garantire una registrazione di tutti i reclami eventualmente presentati relativamente all'attività oggetto delle norme elencate nel Capitolo 2.

In occasione delle attività di sorveglianza e di rinnovo della certificazione, RINA può richiedere all'Organizzazione evidenza di tali registrazioni.

CAPITOLO 8 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

8.1

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento RINA "Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale", nella edizione in vigore.

Allegato 1

Questionario informativo per organismi di valutazione del personale addetto alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n.: 303/2008, 304/2008, 305/2008, 306/2008 (barrare il regolamento per il quale è richiesta la qualifica).

1. Nome organismo:

2. Indirizzo sede principale:

3. Indirizzo sedi periferiche o eventuali succursali:

4. L'organismo è già operante nel campo della formazione del personale nel campo di applicazione dei Reg. (CE) sopra indicati?

sì da _____ anni

no

5. Organigramma dell'organismo e relative funzioni del personale ivi indicato:

6. Numero di personale (dipendente e non) impiegati a preparare e sovrintendere gli esami:
(allegare elenco, curricula vitae relativi all'attività di docenza, eventuali certificati di qualificazione)

7. L'organismo dispone di procedure e istruzioni proprie per la preparazione e lo svolgimento degli esami nel campo di applicazione del Reg. (CE) sopra indicati?
(allegare lista documenti)

8. L'organismo dispone di modelli di registrazione delle presenze dei candidati agli esami?
(allegare modello per la registrazione delle presenze)

Allegato 1

Questionario informativo per organismi di valutazione del personale addetto alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n.: 303/2008, 304/2008, 305/2008, 306/2008 (barrare il regolamento per il quale è richiesta la qualifica).

9. L'organismo dispone di un sistema di gestione della qualità dei servizi?
(in caso affermativo fornire descrizione ed evidenza di eventuali certificazioni aziendali ottenute)

10. Descrizione della sede, locali destinati allo svolgimento degli esami:
(allegare documentazione riguardo la superficie/destinazione dei locali, ricettività aule, etc.)

11. Documenti e questionari d'esame per le prove teoriche:
(allegare la documentazione)

12. Descrizione delle attrezzature e degli strumenti disponibili per le prove pratiche:
(allegare elenco)

Data: _____

Timbro e firma del Responsabile

Allegato 2

RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE DI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI CUI AI REGOLAMENTI (CE) <input type="checkbox"/> 303/2008, <input type="checkbox"/> 304/2008, <input type="checkbox"/> 305/2008, <input type="checkbox"/> 306/2008 (barrare il regolamento per il quale è richiesta la qualifica)

ORGANIZZAZIONE

Ragione Sociale	
Indirizzo Sede	
Persona riferimento	

Partita IVA	Telefono	Fax	E-Mail

Nome Organizzazione (se diverso da ragione sociale)	
--	--

Nel caso di richiesta di estensione della certificazione indicare il n° del Certificato: _____
--

CONDIZIONI ECONOMICHE	Offerta RINA di riferimento: _____	del _____.____.
	Il pagamento verrà effettuato dall'Organizzazione richiedente conformemente alle condizioni ed ai termini di cui all'offerta suddetta	

L'**Organizzazione** dichiara di essere nel seguente regime iva:

Ordinario Dichiarazione d'intenti Esenzione (art.....)

L'**Organizzazione** si impegna a:

- rispettare le prescrizioni contenute nel Regolamento RINA per la qualificazione degli organismi di valutazione del personale addetto alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008;
- dare la necessaria assistenza ai tecnici ed ai valutatori RINA durante le visite ai fini della certificazione e della sorveglianza;
- rispettare tutte le condizioni contenute nell'offerta RINA e nel Regolamento RINA "Condizioni generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotti e personale";
- a corrispondere a RINA i diritti relativi all'attività di certificazione, anche nel caso in cui la procedura di certificazione non si concluda con l'emissione degli atti di certificazione; in tal caso varranno le condizioni riportate nella suddetta offerta.

Data _____

Il Richiedente
(Timbro e firma)

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, L'Organizzazione richiedente, autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità indicate indicate al capitolo 25.2 lett. c) del Regolamento RINA "Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale".

Data _____

Il Richiedente
(Timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 – 1342 Codice Civile, vengono espressamente accettati i capitoli 7) Obbligo di mantenimento dei requisiti di sistema ed eventuali modifiche, 9) Modifiche del procedimento di certificazione 13) Sospensione del certificato di sistema/prodotto, 14) Revoca del certificato, 15) Limiti della certificazione e responsabilità, 16) Clausola di limitazione della responsabilità 17) Clausola di decadenza 18) Uso del marchio 22) Rinuncia, sospensione, revoca dell'accreditamento 24) Foro competente/arbitrato del Regolamento RINA "Condizioni generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotti e personale" e il capitolo 6) "Sospensione, ripristino e revoca della certificazione" del Regolamento RINA Regolamento per la qualificazione degli organismi di valutazione del personale addetto alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008

Data _____

Il Richiedente
(Timbro e firma)

Allegato 3 **Numero minimo di attrezzature e strumenti necessari per l'esecuzione degli esami**

	DESCRIZIONE	CAT. DI CERTIFICAZIONE	Quantità
Frigoristi	Pompa del vuoto	Categoria I, II,	1
	Vacuometro	Categoria I, II	1
	Apparecchiatura per il recupero del refrigerante e dell'olio	Categoria I, II, III	1
	Gruppo manometrico a 4 vie completo di connessioni flessibili di collegamento	Categoria I, II, III, IV	1
	Cercafughe elettronico	Categoria I, II, IV	1
	Cercafughe a schiuma	Categoria I, II, IV	1
	Kit per brasatura	Categoria I, II	2
	Bilancia elettronica digitale	Categoria I, II, III	1
	Pinza amperometrica e tester	Categoria I, II, IV	1
	Unità motocondensante didattica (ciclo frigo completo)	Categoria I, II, III, IV	2
	Termometro digitale	Categoria I, II, IV	1
	Bombola per lo stoccaggio del refrigerante	Categoria I, II, III	1
	Bombola d'azoto completa di riduttori e manometri di regolazione	Categoria I,II, III	1
	Impianti antincendio	Contenitori dell'impianto di protezione antincendio contenenti gas fluorurati	
Gruppo valvole			1
Manometro di controllo certificato		Impianti antincendio	1
Cercafughe elettronico			1
Cercafughe a schiuma			1
Pompa vuoto monofase bistadio			1
Bilancia elettronica digitale			1
Commutatori alta tensione	Pompa vuoto		1
	Vacuometro		1
	Rivelatore SF6		1
	Bombola servizio SF6		1
	Pompa travaso SF6		1
	Termometro digitale	Recupero SF6	1
	Manometro di controllo certificato		1
	Bilancia elettronica digitale		1
	Analizzatore di SF6		1
	Attrezzatura per tight drilling		1
Compartimento aperto		1	
Recupero da solventi	Cercafughe elettronico per HFC/PFC		1
	Pompa travaso		1
	Bombola di servizio	Recupero da solventi	1
	Termometri digitali		1
	Manometro di controllo certificato		1